



Bruxelles, 28.9.2023  
COM(2023) 562 final

ANNEX 8

**ALLEGATO**

*della*

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato economico tra la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra**

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE REGOLE DI ORIGINE  
DELL'UE E DELLA REPUBBLICA DEL KENYA

L'UE, da una parte, e la Repubblica del Kenya (Kenya), dall'altra, di seguito denominate "le Parti" ai fini della presente dichiarazione comune,

RICHIAMANDO i propri valori condivisi e i forti legami culturali, politici, economici e di cooperazione che le uniscono;

RICORDANDO l'accordo di Cotonou;

RICORDANDO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato ad Arusha il 30 novembre 1999, e il relativo protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RICORDANDO l'APE UE-EAC;

RIBADENDO il proprio impegno a rafforzare la cooperazione su questioni bilaterali, regionali e globali di interesse comune,

confermano il testo dell'articolo 9 del presente accordo relativo alle regole di origine e convengono che il protocollo sulle regole di origine dell'APE UE-EAC costituirà la base per il futuro protocollo sulle regole di origine da adottare a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo, compresa la sua struttura, con alcuni limitati adeguamenti necessari in particolare per tenere conto della natura bilaterale del presente accordo. Ciascuna Parte può presentare proposte appropriate per tali adeguamenti, tenendo conto della futura dimensione regionale di detto protocollo. Fino all'adozione a cura delle Parti del suddetto protocollo sulle regole di origine e a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del presente accordo, ciascuna Parte applica le norme d'origine di cui al regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull'accesso al mercato)<sup>1</sup> quale diritto applicabile della Parte importatrice. Le Parti adotteranno quanto prima, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, un protocollo sulle regole di origine, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente accordo, che disciplini le esportazioni dell'UE e del Kenya. Le discussioni in merito a detto protocollo inizieranno immediatamente.

---

<sup>1</sup> GU L 185 dell'8.7.2016.